

**COMUNE DI OPPEANO**  
**PROVINCIA DI VERONA**

---

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**per l'APPLICAZIONE della**  
**TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/03/2010

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, e dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

## **Articolo 2**

### **Istituzione della tariffa**

1. E' istituita e applicata la tariffa adottata con riferimento ai criteri contenuti nell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, e dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La tariffa è determinata dal Comune sulla base del Piano Finanziario ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 158/1999 e deve garantire la copertura dei costi del servizio, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati, compresi i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
3. La tariffa è applicata e riscossa secondo le modalità successivamente indicate.

## **Articolo 3**

### **Articolazione e determinazione della tariffa**

1. La tariffa viene determinata con il metodo normalizzato di ripartizione fra costi fissi e costi variabili e calcolata sulla base delle disposizioni e delle formule contenute nell'allegato 1 al D.P.R. 158/99.
2. La tariffa è suddivisa fra parte fissa e parte variabile, come descritto al punto 3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99, ed articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e deve garantire la copertura integrale dei costi.
3. In assenza di sistemi che consentano la misurazione individuale dei rifiuti conferiti dalle singole utenze al servizio pubblico di raccolta, si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base dei coefficienti stabiliti nell'allegato 1 al D.P.R. 158/99.
4. Per il calcolo della parte fissa della tariffa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, ai costi di smaltimento e all'entità dei costi di gestione, si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base dei coefficienti stabiliti nell'allegato 1 al D.P.R. 158/99.
5. I costi fissi del servizio possono essere ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente.
6. Sulla base del Piano Finanziario e di quanto stabilito nei commi precedenti, la Giunta Comunale delibera le tariffe per le singole utenze domestiche e non domestiche con riferimento alla parte fissa e alla parte variabile, avvalendosi delle formule e delle disposizioni contenute nell'allegato 1 al D.P.R. 158/99.
7. Qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata nel successivo esercizio.
8. La tariffa è deliberata entro il termine stabilito da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
9. In caso di mancata deliberazione della tariffa entro il termine di cui al punto precedente, si intende prorogata la tariffa vigente.
10. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, così come è previsto dall'articolo 21, secondo comma, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

## **Articolo 4**

### **Calcolo della tariffa per le utenze domestiche**

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. La quota relativa ad ogni singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento in funzione del numero degli occupanti, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99.
3. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato e rese operative tecniche di calibratura individuale delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si applica un sistema presuntivo assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

4. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il soggetto gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune; mentre per quelle non residenti, in considerazione del fatto che il numero degli occupanti l'alloggio è potenzialmente variabile e quindi non certificabile, il numero è determinato sulla base della seguente tabella di trasformazione: n. 1 componenti sino a 50 mq.; n. 2 componenti da 51 a 70 mq.; n. 3 componenti da 71 a 90 mq.; n. 4 componenti da 91 a 120 mq.; n. 5 componenti da 121 a 140 mq.; n. 6 o più componenti per superficie maggiore di 140 mq.  
Nel caso di persone residenti che diano ospitalità a non residenti nel comune per più di tre mesi, il nucleo determinato secondo le risultanze anagrafiche sarà aumentato di ogni persona ospitata. Nel caso non sia possibile in corso d'anno, il recupero sarà effettuato a conguaglio con l'annualità successiva.
5. Per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche o comunque di utenze non domestiche, occupati da dipendenti o clienti e non adibiti in via continuativa ad abitazione di uno stesso nucleo familiare, il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in rapporto alla superficie dei locali sulla base delle corrispondenze previste per le persone non residenti come da tabella di trasformazione di cui al precedente comma.
6. Le variazioni anagrafiche del numero dei componenti il nucleo familiare intervenute durante il corso dell'anno non danno diritto a recuperi o rimborsi della tariffa ed esplicano i loro effetti dall'anno solare successivo. Si precisa che la sola variazione anagrafica del numero dei componenti il nucleo familiare, nel caso di contribuenti residenti, non comporta l'obbligo di presentazione della dichiarazione.
7. Sono considerate utenze domestiche le abitazioni con attività extra-alberghiera non imprenditoriale (bed and breakfast e simili); per il calcolo della tariffa si farà riferimento, in ragione del 50% con arrotondamento all'unità superiore, al numero di posti letto quali risultanti da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni, o dichiarati con apposita denuncia al Comune, oltre ai componenti il nucleo familiare ivi residenti.

#### **Articolo 5**

##### **Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche**

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158.
2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa il Comune organizza e struttura sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. di superficie ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del DPR 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le utenze non domestiche sono classificate in relazione alle 30 categorie previste dal D.P.R. 158/99 tabella 3a e 4a (allegato 1 al presente regolamento), sulla base dell'attività effettivamente svolta in via prevalente, con riferimento al codice ISTAT di attività prevalente desunto dall'iscrizione alla CCIAA, o ancora alle eventuali autorizzazioni commerciali rilasciate dal Comune o dell'iscrizione ad albi professionali.
4. A ciascuna utenza non domestica corrisponde una unica categoria di appartenenza, salvo il caso in cui le superfici soggette a tariffa con diversa destinazione d'uso e diversa produzione qualitativa e/o quantitativa di rifiuti siano di dimensioni tali da giustificare l'inserimento in diverse categorie di appartenenza, al fine di ottenere un corretto rapporto corrispettivo tariffario/rifiuti conferiti. Nel caso di mancata coincidenza tra l'attività effettivamente svolta e una delle categorie richiamate nel comma precedente, la collocazione dovrà avvenire per analogia.

#### **Articolo 6**

##### **Agevolazioni e coefficienti di riduzione**

1. Il Comune concede agevolazioni per la raccolta differenziata prevista al comma 10, dell'articolo 49, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.
2. Le utenze non domestiche che avviano a recupero rifiuti assimilati agli urbani e che producono idonea documentazione, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 7 del D.P.R. 158/99, hanno diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa proporzionale alla quantità avviata al recupero, fino ad un massimo del 70%. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata e comporterà la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.
3. Per verificare quanto sia la spettanza e quantificarla sarà applicata la seguente formula:  
$$R = (M * Q) / (KD * S)$$
Dove

- R= tariffa variabile da rimborsare (non superiore a M)
  - M= massimo rimborsabile della tariffa variabile (70% della parte variabile della tariffa)
  - Q= quantità annua di rifiuti effettivamente avviati al recupero, espressa in kg
  - KD= coefficiente di produttività specifica dei rifiuti, per metro quadrato, della categoria di appartenenza; si fa riferimento ai coefficienti di produzione fissati annualmente in sede di determinazione della tariffa
  - S= superficie soggetta a tariffa
- Per i periodi di detenzione o occupazione inferiori all'anno il calcolo deve essere rapportato al periodo di obbligazione.
4. La domanda di ammissione alla riduzione tariffaria dovrà essere presentata dal contribuente, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, all'Ufficio Tributi; entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo (entro il 30/04/2010 per l'anno 2010) la domanda dovrà essere poi integrata con la seguente documentazione, con l'avvertenza che la documentazione presentata in ritardo non potrà comunque dar luogo a nessuna riduzione:
    - una dichiarazione attestante la specifica denominazione del tipo di rifiuto, la quantità totale dei rifiuti prodotta e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente; entrambe dovranno essere espresse in kg;
    - l'attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti per l'avvio al recupero, con l'indicazione in Kg delle quantità che sono state di fatto riutilizzate.
 Inoltre, non appena disponibile, copia del M.U.D. relativo all'anno di riferimento.
  5. Può essere concessa per le aziende di agriturismo una riduzione percentuale sulla parte variabile della tariffa compresa tra 0% e 50%, annualmente determinata con la deliberazione di approvazione del Piano Finanziario.
  6. In caso di cessazione dell'utenza prima della fine dell'anno di riferimento la dichiarazione di cui al comma 4 deve essere presentata contestualmente alla denuncia di cessazione. In caso contrario il contribuente decadrà dal diritto alle agevolazioni previste dal presente articolo.
  7. Il Comune determina coefficienti di riduzione che consentano di tenere conto delle diverse situazione relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente presenti o attive sul proprio territorio, così come previsto dal successivo articolo 15.

#### **Articolo 7 Conguagli**

1. Le modifiche inerenti alle riduzioni di cui all'articolo precedente saranno conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo; quando ciò non sia possibile e spetti un rimborso si procede con apposito provvedimento.

#### **Articolo 8 Cumulo di agevolazioni e riduzioni**

1. Il cumulo di agevolazioni e riduzioni non può superare l'80% dell'importo relativo la parte variabile della tariffa.

#### **Articolo 9 Piano finanziario**

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento.
2. Il piano finanziario comprende:
  - a) il programma degli interventi necessari;
  - b) il piano finanziario degli investimenti;
  - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - d) le risorse finanziarie necessarie.
3. Il Piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
  - a) il modello gestionale ed organizzativo;
  - b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
  - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
  - d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario il Comune determina la tariffa al fine del pieno grado di copertura dei costi del servizio.

**Articolo 10**  
**Adempimenti del Comune e del soggetto gestore del servizio**

1. Il Comune avvia con forme adeguate l'attivazione di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti (isole ecologiche, raccolta porta a porta o similari) e di misure atte alla contestuale valutazione quantitativa ai fini del computo delle agevolazioni previste dall'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da corrispondere secondo modalità che il Comune medesimo determinerà.

**Articolo 11**  
**Riduzioni per particolari condizioni di servizio.**

1. La tariffa è applicata nell'intero territorio comunale sul quale viene esercitato il regime di privativa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e assimilati.
2. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, il contribuente può provvedere a proprie spese con diritto al rimborso, a seguito di deliberazione della Giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tariffa corrispondente al periodo di interruzione, nel limite massimo di riduzione del 40 per cento.

**Articolo 12**  
**Presupposto per l'applicazione della tariffa ed esclusioni**

1. La tariffa è dovuta da chiunque occupi, conduca oppure detenga locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali:
  - i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, aree di sosta e di accesso e simili;
  - i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
  - i vani caldaia, le cabine elettriche e simili;
  - le cantine e le soffitte delle abitazioni limitatamente alla parte di esse di altezza non superiore a m. 1.60.
  - le aree scoperte adibite a verde, purché siano destinate come pertinenza delle utenze domestiche e non domestiche e che, per quest'ultime, non venga svolta alcuna attività.

**Non sono altresì soggetti alla tariffa:**

- a) Le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse e per le quali si dimostri l'esistenza di condizioni obiettive di non utilizzabilità del bene, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate.
- b) I locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino stabilmente vuoti, chiusi, inutilizzati e privi di allacciamenti ai servizi di rete.
- c) I locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti.

Le circostanze di cui ai precedenti punti a), b), c) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la concessione edilizia rilasciata o la D.I.A. presentata per fabbricati in corso di ristrutturazione o di edificazione (purché non utilizzati) limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, l'interruzione di tutti i servizi di rete (energia elettrica, acqua, o gas/metano, purché i fabbricati non siano allacciati alle predette utenze tramite terzi o provvedano con elementi sostitutivi dei servizi di rete), la revoca, la sospensione, la rinuncia o il deposito della licenza commerciale della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Detti elementi possono essere attestati in forma di "autocertificazione".

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o quantità a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggette a tariffa:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
- b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o quantità a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
- c) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
- d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.

Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui al presente comma, devono presentare al gestore del servizio, contestualmente alla presentazione della denuncia d'inizio occupazione o variazione, la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali pericolosi e comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata e deve essere ripresentata ogni qual volta intervengano variazioni che influiscano sull'applicazione e sul calcolo della tariffa in base al presente articolo. La dichiarazione deve essere corredata da planimetrie quotate indicanti l'intera superficie occupata e la superficie per la quale si chiede la riduzione.

4. Qualora vi sia contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali tossici nocivi le cui superfici non sono facilmente determinabili, l'intera superficie tassabile viene ridotta delle percentuali indicate per le seguenti categorie di attività:
  - Attività produttive il cui ciclo di lavorazione preveda la destinazione di parte della superficie a verniciatura (autocarrozzerie, falegnamerie, ecc.).....50%
  - Tipografie.....40%
  - Lab. di analisi mediche e radiologiche.....15%
  - Ambulat. dentistici, odontotecnici.....10%
  - Lavanderie.....10%
  - Distributori di carburante.....10%
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
6. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
7. Le suddette esclusioni di superficie esplicano la loro efficacia sia per la parte fissa che quella variabile della tariffa.
8. La superficie complessiva, sia per le utenze produttive, sia per le utenze domestiche, è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato se la frazione è rispettivamente superiore/uguale o inferiore al mezzo metro quadrato.
9. Le stazioni di servizio di carburanti sono soggette a tariffa per tutti i locali ed i relativi accessori fissi, compresi quelli destinati a servizi complementari (quali ad esempio magazzini, uffici, negozi), nonché per l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza di apposita rilevazione per tale area, della superficie convenzionale calcolata sulla base di mq. 20 per colonnina di erogazione.
10. Le superfici delle utenze non domestiche ove si producono rifiuti urbani o assimilati agli urbani (uffici, mense, bagni, sale riunioni....) sono sempre tassabili al 100%.

### Articolo 13

#### Soggetti passivi e soggetti responsabili del pagamento della tariffa

1. La tariffa è dovuta da coloro che occupano, conducono o detengono, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte di cui all'articolo 12 comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, e/o i conviventi, o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. La tariffa è dovuta da chi occupi oppure conduca locali o aree scoperte di cui all'articolo 12, comma 1, anche senza uno specifico titolo ovvero anche se non usufruisce del servizio a condizione che il servizio sia attivato e la fattispecie non rientri in una delle ipotesi di deroga o esenzione previste dalle norme primarie o regolamentarie.
3. Sono escluse dalla tariffa le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto da coloro che occupano o detengono i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Il soggetto gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 4, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
6. Nel caso di disponibilità di locali od aree assoggettabili alla tariffa con utilizzazione inferiore all'anno, obbligato alla presentazione della denuncia e al pagamento della presente tariffa è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili.
7. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettive alberghiere e extra-alberghiere od analoghe (residence, affitta camere, bed and breakfast e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

#### **Articolo 14**

##### **Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione. Nel caso di multiproprietà la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente che ha prodotto denuncia tardiva di cessazione dimostra nei modi stabiliti dall'articolo 12 – comma 2, ultimo periodo - di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tariffa sia stata assolta dal contribuente subentrante a seguito di tempestiva presentazione di denuncia di attivazione.
5. In caso di decesso del contribuente la denuncia deve essere effettuata dagli eredi legittimi.
6. Ai fini dell'applicazione della tariffa, le variazioni delle condizioni di assoggettabilità – diverse da quelle previste dal successivo articolo 15 – imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie assoggettabile – ivi comprese le variazioni della superficie assoggettabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei soggetti obbligati rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tariffa contemplate dal precedente articolo 12 nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei soggetti obbligati – producono i loro effetti:
  - a) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tariffa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dalla legge;
  - b) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione della tariffa.
7. L'Ufficio, qualora esistano elementi concordanti, può provvedere alla cessazione d'ufficio. La cessazione decorre dall'anno successivo a quello di intervenuta cessazione.

#### **Articolo 15**

##### **Agevolazioni e riduzioni per le utenze domestiche**

1. La parte variabile della tariffa è ridotta del 30 per cento nel caso di:
  - a) abitazioni tenute a disposizione da soggetti, non residenti nel Comune, per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione:
    - che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni;
    - che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;

- che detta denuncia contenga l'indicazione del comune di residenza del contribuente e degli altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;  
avendo considerazione del numero degli occupanti al fine della determinazione della tariffa in base a quanto previsto al precedente articolo 4, comma 4.
  - b) abitazioni tenute a disposizione da soggetti, residenti in altro immobile nel Comune di Oppeano, per uso limitato, per le quali siano attivi allacciamenti ai servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, a condizione:
    - che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
    - che detta denuncia contenga l'indicazione della via di residenza del contribuente nonché la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;  
avendo considerazione del numero degli occupanti al fine della determinazione della tariffa pari a 1 persona, indipendentemente dalle risultanze anagrafiche;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.
2. La parte variabile della tariffa è ridotta del 30 per cento nei confronti del contribuente, unico occupante del locale, che risieda od abbia dimora, per più di 180 giorni all'anno, in località fuori del territorio nazionale, o sia ricoverato in modo permanente presso case di cura o di riposo. La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, a condizione:
    - che tale destinazione sia specificata nella denuncia di variazione;
    - che detta denuncia contenga la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.
  3. Il periodo di 180 giorni l'anno deve considerarsi, di massima, continuativo: non rientrano nelle ipotesi di riduzione di cui ai precedenti commi le utenze domestiche che occupano i locali solo per dormire o solo nei fine settimana.
  4. Le utenze domestiche che avviano al compostaggio la frazione umida dei rifiuti, hanno diritto ad una riduzione percentuale sulla parte variabile della tariffa compresa tra 0% e 30%, annualmente determinata con la deliberazione di approvazione del Piano Finanziario.  
I contribuenti che intendano avvalersi di tale agevolazione sono tenuti a presentare all'Ufficio Tributi apposita richiesta di riduzione su modello predisposto dal Comune, dichiarando di avere attivato attività di compostaggio con idoneo contenitore all'uso destinato e di avere il possesso esclusivo di aree destinate a verde dove conferire successivamente la frazione umida per l'utilizzo come fertilizzante (la dimostrazione è assunta con la presentazione dell'acquisto di un compostatore con caratteristiche tecniche conformi a normativa vigente).  
I contribuenti agevolati che non intendono proseguire con l'attività di compostaggio domestico sono tenuti a dichiararlo all'Ufficio Tributi.  
I contribuenti agevolati per il compostaggio domestico non devono conferire al servizio pubblico la frazione umida dei rifiuti nemmeno in parte.  
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione circa il corretto svolgimento del compostaggio domestico. Il contribuente che rifiuti l'ispezione dei tecnici comunali sarà tenuto al pagamento della tariffa per intero.  
Il compostaggio si applica solo a soggetti aventi la residenza nello stesso immobile oggetto del servizio asporto rifiuti.
  5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi 1, 2 e 4, che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione. Per usufruire delle riduzioni di cui al comma 2 dovrà inoltre essere presentata idonea documentazione comprovante l'assenza del componente il nucleo familiare.
  6. Il contribuente è obbligato a denunciare entro 30 giorni il venire meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 1, 2 e 4; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.

## **Articolo 16**

### **Denunce**

1. I soggetti di cui all'articolo 13 devono presentare al gestore del servizio, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali ed aree assoggettabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta su appositi modelli predisposti dal gestore del servizio e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della tariffa in relazione ai dati da indicare nella denuncia,



salvo che si tratti di variazione nel numero dei componenti il nucleo familiare dei residenti. In questo caso la variazione verrà annualmente rilevata d'ufficio dagli archivi anagrafici, al 1° gennaio di ogni anno.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie, identificazione catastale e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o di intervenuta variazione e della sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. Il soggetto gestore del servizio deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza degli utenti la denuncia di cui ai commi 1 e 2 va presentata all'ufficio tributi.
7. In caso di decesso del contribuente la denuncia deve essere effettuata dagli eredi legittimi, entro il termine di 6 (sei) mesi.
8. La dichiarazione si considera omessa anche nel caso di mancata compilazione di uno solo degli elementi indispensabili per la determinazione della tariffa.

#### **Articolo 17** **Verifica e controllo.**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, il gestore del servizio può rivolgere alle utenze motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, e a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di apposita autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo. Può inoltre utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo e richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.
3. In caso di omessa o infedele denuncia, il Comune contesterà in base ad elementi in suo possesso i dati da inserire a ruolo, tramite notifica di apposito atto come descritto nel successivo articolo 18.

#### **Articolo 18** **Omessa, infedele ed incompleta denuncia**

1. In caso di mancata o infedele presentazione della comunicazione di occupazione il comune/gestore determina gli elementi utili per la quantificazione della tariffa, come disposto dal precedente articolo ed in base a tali elementi emette, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con applicazione di sanzioni e interessi previsti da normativa vigente, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni previste dagli articoli 50 e seguenti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. La misura annua degli interessi da applicare sulle somme dovute dal contribuente è determinata dal Comune con apposito regolamento e nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tariffa o della maggior tariffa dovuta, con un minimo di cinquantuno euro.
4. Se la denuncia è infedele, si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggior tariffa dovuta.
5. Le sanzioni indicate nei commi 3 e 4 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
6. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento comunale, salvo diversa disposizione di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'articolo 16 della

Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Tale sanzione si applica per tutte le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari, in qualunque modo denominati, o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

7. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
8. Per l'omesso, incompleto e parziale versamento, si applica la sanzione di cui all'articolo 13 comma 1, del D.Lgs. 471/97, salvo quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo.
9. Gli atti di cui al presente articolo, sottoscritti dal funzionario responsabile del servizio devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.

#### **Articolo 19**

##### **Applicazione e riscossione della tariffa**

1. L'importo del tributo, degli accessori e delle sanzioni, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 22, è liquidato almeno una volta all'anno sulla base delle dichiarazioni che hanno determinato la liquidazione l'anno precedente (p.e. soggetto/coobbligato, superficie, componenti, destinazione) nonché delle dichiarazioni successivamente presentate e degli accertamenti notificati. Eventuali importi non liquidati, possono essere richiesti con avvisi e/o atti separati, nei modi e nei termini di legge.
2. La riscossione volontaria può essere effettuata tramite ruolo esattoriale, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni, oppure mediante qualsiasi altra forma prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97.
3. L'Ufficio può emettere una o più richieste di pagamento da effettuarsi in una o più rate. In caso di accertamento il pagamento deve essere effettuato in unica rata.
4. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo del versamento della tariffa, comprensivo delle eventuali sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 10.

#### **Articolo 20**

##### **Il funzionario responsabile**

1. Al funzionario Responsabile del Servizio competente per materia sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
2. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione e dispone i rimborsi.

#### **Articolo 21**

##### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel precedente articolo 18, comma 2.
3. Nei confronti di utenti cessati, non si fa luogo a rimborso quando l'importo da rimborsare non risulta superiore a 10 euro.

#### **Articolo 22**

##### **Tariffa giornaliera**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 180 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione stabilita delle utenze, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente all'eventuale canone o tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento del predetto canone, in quanto istituito dal Comune. Le somme riscosse a titolo di tariffa sono versate trimestralmente al gestore del servizio.

5. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi di legge ed alle sanzioni eventualmente dovute.
6. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

### **Articolo 23** **Obblighi degli uffici comunali**

1. Gli Uffici Comunali sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che possono influire sull'applicazione della tariffa.

### **Articolo 24** **Abolizione della tassa rifiuti solidi urbani interni**

1. Dal 1° gennaio 2006 è abolita la tassa rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III° del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa, sono regolati dai termini di decadenza indicati all'articolo 71 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

### **Articolo 25** **Rinvio ad altre disposizioni di legge o di regolamento del Comune**

1. Per ogni fattispecie non disciplinata dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni di legge in materia vigenti, ed in particolare a quanto stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive integrazioni e modificazioni e dal DPR 27 aprile 1999, n. 158.

Allegato 1: Classificazione delle utenze non domestiche.

## **ALLEGATO "1"**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

- CAT. 1: CINEMATOGRAFI E TEATRI;
- CAT. 2: MUSEI, BIBLIOTECHE, ASSOC., LUOGHI DI CULTO;
- CAT. 3: AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA;
- CAT. 4: CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI;
- CAT. 5: STABILIMENTI BALNEARI;
- CAT. 6: ESPOSIZIONI, AUTOSALONI;
- CAT. 7: ALBERGHI CON RISTORANTE;
- CAT. 8: ALBERGHI SENZA RISTORANTE;
- CAT. 9: CASE DI CURA E RIPOSO;
- CAT. 10: OSPEDALI;
- CAT. 11: UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI;
- CAT. 12: BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO;
- CAT. 13: NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI;
- CAT. 14: EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE;
- CAT. 15: BANCHI DI MERCATO DUREVOLI;
- CAT. 16: NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO;
- CAT. 17: ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA;
- CAT. 18: ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA;
- CAT. 19: CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO;
- CAT. 20: ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE;
- CAT. 21: ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI;
- CAT. 22: RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE;
- CAT. 23: BAR, CAFFE', PASTICCERIE;
- CAT. 24: MENSE, BIRRERIE, PUB, HAMBURGHIERIE;
- CAT. 25: SUPERMERCATO, PANE, PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI;
- CAT. 26: PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE;

CAT. 27: ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO;  
CAT. 28: IPERMERCATI DI GENERI MISTI;  
CAT. 29: BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI;  
CAT. 30: DISCOTECHES, NIGHT CLUB, ETC.

